



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
PORTO TORRES**

Via Mare, 1 – 07046 Porto Torres (SS)
Centralino 0789 563670 – VHF Ch16 – Numero blu 1530 – Emergenze 112
Web: www.guardiacostiera.gov.it – E-mail: cpportotorres@mit.gov.it – PEC: cp-portotorres@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione e della balneazione lungo il litorale del Circondario marittimo di Porto Torres, tratto di costa, e specchio marittimo antistante, compreso tra Capo Falcone e Rena Maggiore, compresa l’Isola dell’Asinara, interessando i Comuni costieri di Porto Torres, Sassari, Stintino, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola e Aglientu, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione avuto particolare riguardo alle emissioni sonore in mare che limitano l’ascolto di canali di emergenza e segnali di pericolo;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTA** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante il Codice della nautica da diporto”*, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
- VISTO** il Decreto ministeriale 1 settembre 2021 recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;

VISTO	il Decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, recante “Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
VISTO	il “ <i>Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare</i> ” (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
VISTO	il Dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile in materia di “ <i>Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare</i> ”;
VISTO	il Dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “ <i>richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)</i> ”;
PRESO ATTO	che si è riscontrato un rilevante aumento del fenomeno di eventi a bordo di unità da diporto negli specchi acquei adiacenti alla costa con l’impiego improprio di impianti di diffusione sonora esterna percepibili su vaste aree di mare e costiere del Circondario marittimo;
RILEVATO	che tali emissioni diffuse risultano pericolose per la sicurezza della navigazione, in quanto non consentono la dovuta attenzione, da parte dei conduttori delle unità stesse, responsabili di quanto avviene a bordo, al corretto ascolto di comunicazioni e del canale 16 – quale canale di emergenza internazionale – cui i naviganti non possono esimersi al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso durante la navigazione;
TENUTO CONTO	che le citate emissioni compromettono l’ascolto di ogni altro segnale sonoro che può essere emesso al fine di evitare sinistri marittimi;
CONSIDERATA	l’esigenza e l’opportunità di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito di 500 metri dalla costa, ove insistono sia attività di balneazione che intenso traffico da diporto, potenzialmente foriero di situazioni di emergenza o pericolo che richiedono vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso in prossimità;
CONSIDERATA	la necessità di provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa agli ambienti di vita interni ed esterni dell’unità navale;
VISTA	l’Ordinanza n. 11/2011 in data 22.04.2011 della Capitaneria di Porto di Porto Torres, recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres”;
VISTE	le vigenti Ordinanze della scrivente in materia di sicurezza balneare, locazione e noleggio di unità da diporto e attività ludico diportistiche;
VISTA	la vigente Ordinanza balneare della Regione Autonoma Sardegna;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI

gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1 (Divieto)

Ferme restando le specifiche competenze di altre Autorità, ai fini della sicurezza della navigazione, della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lungo il litorale del Circondario marittimo Porto Torres in premessa citato ed in particolare entro **500 metri** dalla costa, a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora, è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora che comportino impedimento nella ricezione di segnali di soccorso o di emergenza, ovvero nell'ascolto delle comunicazioni radio.

Articolo 2 (Disposizioni finali)

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima, di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nonché garantire il sicuro ed ordinato svolgimento di tutte le attività connesse agli usi civili del mare.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato o altro illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 53 del Codice della nautica da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto Torres, *data della firma digitale*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mirko ORRÙ
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.